



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 03/03/2021

OGGETTO:	INDENNITA' DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2021 – ADEMPIMENTI CONNESSI.
----------	--

L'anno duemilaventuno e questo giorno tre del mese di Marzo alle ore 19,21 in videoconferenza, in seduta ordinaria in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle modalità di cui al decreto sindacale n.12 del 27.10.2020, convocato nelle forme di legge giusto atto prot. N.998 del 24.02.2021.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	BERNARDO Andrea	Sindaco	x	
2	RIMEDIO Gaetano	Vicesindaco	x	
3	CELANO Santo	Assessore	x	
4	DE PIZZO Rosanna	Consigliere		x
5	DI NAPOLI Elena	Consigliere		x
6	BRUNO Roberto	Consigliere		x
7	GUARINO Francesco Giulio	Consigliere	x	
8	BRUNO Filippo	Consigliere	x	
9	MODARELLI Domenica	Consigliere	x	
10	VIRGALLITO Massimo	Consigliere	x	
11	D'ALESSANDRO Alex	Consigliere		x

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 7 - Assenti n. 4

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole, per le rispettive competenze, di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi-Contabilità;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267;

LETTO l'art. 23 della legge 03.08.1999, n. 265, di definizione della disciplina dello status degli amministratori locali;

CONSIDERATO:

- a) che al comma 1 del predetto art. 23 è stata istituita in capo ai componenti della Giunta Comunale l'indennità di funzione;
- b) che il comma 9 del citato articolo della legge 265/99 rimanda la determinazione della misura minima della indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori ad apposito decreto ministeriale;

ATTESO che, con decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci (*rispetto alle quali devono essere parametrize le indennità dei vicesindaci degli assessori*) e dei gettoni dei consiglieri comunali;

EVIDENZIATO che l'art. 82 D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, e ss. mm. ii., ha recepito la disciplina dal sopra citato art. 23 legge 265/99;

VISTO il comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, di modifica dell'art. 16, comma 17, della legge 148 del 14 settembre 2011, con il quale è stata rideterminata la composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti ed in quelli da 3.000 a 10.000 abitanti;

ACQUISITE le deliberazioni:

- ⇒ n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28.11.2016 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;
- ⇒ n. 42/2019/PAR del 03.10.2019 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche;
- ⇒ n. 126/2019/PAR del 14.11.2019 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche;
- ⇒ n. 8/2020/PAR del 12.02.2020 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna;

CHIARITO dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti (delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28.11.2016) quanto segue:

- ⇒ con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "*legislazione vigente*" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del D.L. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
- ⇒ il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (*tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali*), che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;

- ⇒ non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
- ⇒ non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;

CONFERMATO quindi la vigenza della riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266;

RICHIAMATI:

- ⇒ la legge 30/12/2018, n. 145;
- ⇒ il D.L. 14/12/2018, n. 135, conv. in legge 11/02/2019, n. 12;
- ⇒ la legge 30/12/2020, n. 178;
- ⇒ la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 14.12.2020, ad oggetto: "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2021";

VISTO l'art. 82 comma 8 bis, del D.Lgs 267/2000, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 157 del 19.12.2019, che recita *"La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"*;

VISTO l'art. 57-quater, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019, n. 157, che:

- ⇒ al comma 1, ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"*;
- ⇒ ai commi 2 e 3, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO il D.M. Interno 23.07.2020, pubblicato nella G.U. S.G. n. 194 del 04.08.2020, ad oggetto: *"Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti"*;

RILEVATO che con il D.M. Interno 23.07.2020 è stato stabilito quanto segue:

- ⇒ Art. 1: *"Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"*;

- ⇒ Art. 2 comma 1: *“A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco di cui all’art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al presente decreto.”;*
- ⇒ Art. 2 comma 2. *“Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.”;*

RICORDATO che per effetto delle proprie precedenti deliberazioni n. 15 del 14.04.2020 e n. 42 del 24.11.2020 è stato applicato a decorrere dal 01.01.2020 l’incremento della misura dell’indennità sopra stabilita fino alla concorrenza del contributo assegnato a titolo di concorso alla copertura della maggiore spesa annua derivante dal medesimo incremento, alla luce delle risorse disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

DATO ATTO che dalla lettura dell’art. 82 comma 8-bis del D.Lgs 267/2000 appare prevista la sola possibilità di incremento a favore dei Sindaci, non prevedendo alcuna modifica per le indennità spettanti al vicesindaco o agli assessori;

RICORDATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 3.03.2021 si è disposto di assicurare la necessaria invarianza della spesa connessa con le attività in materia di status degli amministratori locali per l’anno 2021, in attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014 n. 56;

ACQUISITO che occorre emettere i necessari provvedimenti in merito alla determinazione dell’indennità di funzione per l’esercizio finanziario 2021;

VISTI gli art. 48 e 107 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e 4 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

LETTO l’art. 11 della legge 169/1974;

DATO ATTO:

- ⇒ che l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha previsto per l’esercizio 2021 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021, fissata al 31 dicembre dall’articolo 151 -comma 1* del decreto legislativo n. 267, al 31 gennaio 2021;
- ⇒ che con Decreto del 13 gennaio 2021 il Ministro degli Interni ha stabilito *“ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”;*

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è confermata l’autorizzazione per gli enti locali all’esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31.03.2021;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO di quanto sopra esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;

2. DI STABILIRE per l'Esercizio Finanziario 2021 la seguente misura dell'indennità lorda di funzione dei componenti della Giunta Comunale, nell'ambito delle misure stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, così come segue:

N	CARICA	IMPORTO
1	Sindaco	€ 1.659,38 (netto 1.293,57)
2	Vice Sindaco	€ 260,29
3	Assessore	€ 195,22

3. DI DARE ATTO che:

- ⇒ l'intervento di bilancio di previsione finanziario è dotato della necessaria ed adeguata disponibilità;
- ⇒ la spesa conseguente al presente provvedimento riveste carattere di obbligatorietà, ai sensi della legge n. 169/1974;
- ⇒ le indennità sono ridotte al 50% per i lavoratori dipendenti non in aspettativa;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 135 e 136, della legge 07.04.2014, n. 56;

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134 -comma 4 - del D.L.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato
F.to Geom. Egidio TITO

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. REC. 123

Dalla residenza Municipale, li - 8 MAR. 2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - 8 MAR. 2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li - 8 MAR. 2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li - 8 MAR. 2021



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)